



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 109/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEITALIA S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE OK
ITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 5-TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 06/15/DCA/PROC. 2622/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO l'atto di contestazione - CONT. N. 06/15/DCA - proc. n. 2622/MRM datato 2 febbraio 2015 e notificato in data 3 febbraio 2015 alla società Teleitalia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Ok Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità con atto n. CONT.06/15/DCA/Proc. 2622/MRM, datato 2 febbraio 2015 e notificato in data 3 febbraio 2015 ha contestato alla società Teleitalia S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Ok Italia la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 21 agosto 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa, dalle ore 20.00.00 circa alle ore 20.29.00 circa e dalle ore 22.30.00 circa alle ore 23.00.00 circa sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza sullo schermo televisivo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con codice 899, nel corso delle quali i telespettatori sono stati invitati ad utilizzare le suddette numerazioni telefoniche, al fine di ricevere pronostici concernenti il gioco del lotto;

1. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 17 febbraio (prot.n. 0023799) e 18 febbraio 2015 (prot.n. 0024117) due scritti difensivi in cui, sostanzialmente, chiede l'archiviazione del provvedimento per i seguenti motivi:

- 1) *La delibera 538/01/CSP "non è fonte normativa in grado di incidere su situazioni soggettive diverse da quelle in capo ai soggetti coinvolti nel procedimento di riferimento, né potrà essere opponibile ai terzi";*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 2) “[...] tale delibera non è ratio materiae riferita al caso de quo [...] sicchè la fattispecie concreta contestata non è sussumibile nell’alveo della fattispecie astratta”
- 3) “Nel merito, il provvedimento cerca di invocare ad auxilium la legge 650 del 1996. Tuttavia ratio materiae non resta che escludere l’applicabilità della citata norma in quanto la previsione in essa contenuta è riferibile a contenuti diversi rispetto alla trasmissione del 21 agosto 2014”;
- 4) “L’orientamento interpretativo dell’AGCOM in merito alle trasmissioni diurne di pubblicità dei servizi su pronostici (totocalcio, lotto, enalotto, totip, lotterie e similari) basati esclusivamente su elaborazioni di tipo probabilistico e non su interpretazioni personalistiche o su attività di tipo predittivo è ormai consolidato sul punto: se una prima disposizione reca il divieto nelle televendite relative a servizi di astrologia di mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, un ulteriore divieto è posto alla propaganda di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici di tipo interattivo(es. linea diretta o conversazione, nella fascia oraria tra le 7 e le 24, mentre la pubblicità televisiva di numerazioni telefoniche relative a servizi a sovrapprezzo a carattere di intrattenimento è vietata nella fascia oraria tra le 16 e le 19 dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione TV e Minori”;
- 5) “in ogni caso come precisato nel parere reso dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle associazioni di categoria in data 22 dicembre 2006, la trasmissione risulta conforme alla disciplina del comma 2 e del comma 5 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite delibera n. 538/01/CSP”;

RILEVATO che la società sopra menzionata, in sede di audizione convocata per il giorno 9 marzo 2014, ha sostenuto che:

- 1) “La contestazione nei confronti della Società a pag. 2 del Considerato del provvedimento Agcom fa riferimento alla delibera N. 538/01/CSP ed alla legge 650/96 che a parere della difesa, non rivestendo tali norme la qualifica di fonte normativa di riferimento. Nel caso de quo, vizio il provvedimento in quanto assente la norma violata, ed in particolare le delibera 538/01CONS (che peraltro è misura meramente attuativa, e quindi non può essere considerata norma), non è opponibile alla chiamata Società per assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, talché l’esito del contraddittorio a Teleitalia non esteso, non potrà alla stessa essere opponibile in termini di effetti giuridici”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 2) *“La legge 650/96 citata al comma 1 della memoria si riferisce ratione materiae ad ambiti differenti da quello analizzato”;*
- 3) *“Nel merito, in ordine all’orario tra le 7 e le 23 in cui vigerebbe il divieto contestato a pag. 2 del provvedimento AGCOM si fa presente che la circolare 68/2006 di FRT che riferisce la delibera 34/05/CSP, pare, in realtà riportare interpretazione favorevole di questa Autorità la quale ha precisato “ di poter ritenere non in contrasto con le disposizioni regolamentari in materia di pubblicità, la propaganda dei servizi in questione (servizi su pronostici basati su elaborazioni probabilistiche)”;*
- 4) *“La società Teleitalia ritiene di aver compiutamente rispettato tutti i limiti imposti dall’Autorità, ritenendo il provvedimento, di contestazione, per i motivi sopra esposti, carenti di fonte normativa, nonché in contraddizione con la delibera 34/05/CSP, adottata dalla Autorità medesima;*

ESPERITO, inoltre, nella medesima data dell’audizione l’accesso agli del fascicolo del procedimento e, convocate inoltre altre due audizioni che non si sono svolte per impedimenti della parte, comunicati, tra l’altro, in una occasione, in tempo ormai non più utile;

2. Valutazioni dell’Autorità

Quanto eccepito dalla società Teleitalia S.r.l. non può essere accolto, in quanto:

- a) in via preliminare è da dire che la delibera 538/01/CONS trova espresso fondamento nell’art. 2, c. 6 *lett.b)*, n.5 della legge n. 249 del 1997 che riconosce alla Commissione servizi e prodotti dell’Autorità un’ampia potestà regolamentare di attuazione delle norme di legge in materia di pubblicità e di televendita. In altri termini, le disposizioni contenute nella citata delibera specificano ed integrano la disciplina espressa dalle vigenti fonti normative di rango primario, in quanto munite di forza ed efficacia normativa, pur di carattere secondario ed in grado di innovare, entro i limiti assegnati, il sistema giuridico vigente. La delibera applicata al caso *de quo*, pertanto, è certamente norma efficace e valida applicata alla fattispecie di cui si tratta, una televendita;
- b) difatti, l’invito a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche in sovrimpressione, al fine di acquistare i pronostici elaborati del gioco del lotto, configura quanto trasmesso come “*televendita*”; nella vicenda contestata, infatti, sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che, a norma dell’art. 1336 c.c., vale come proposta, nel momento in cui contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'invito di cui sopra, infatti, indica la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la volontà di accettare la proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo tra le parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta, dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che, ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;

- c) ciò che rileva, specificatamente è che i numeri telefonici che appaiono sullo schermo televisivo in sovrimpressione con codice 899 sono associati a veri e propri servizi a sovrapprezzo. La mancanza del requisito dell'interattività del servizio a sovrapprezzo in questione fornito all'utente, non rileva, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 1, delibera n. 538/01/CSP si limita solo a vietare la presenza in sovrimpressione o comunque l'utilizzo delle predette numerazioni telefoniche, a prescindere dalla conseguente fornitura di un servizio a sovrapprezzo interattivo o meno;
- d) accertata la natura di "televendita" e non già di telepromozione delle trasmissioni oggetto del procedimento trovano applicazione, quindi, come è dettagliatamente specificato in sede di contestazione, i commi 1 e 3 della delibera 538/01/CONS. Pertanto, il richiamo della società Teleitalia S.r.l., ancorché *ad excludendum*, alla legge 650 del 1996, nonché alle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 2, 4 e 5 della delibera n. 538/01/CSP, non è pertinente, in quanto riferite alle diverse fattispecie della pubblicità e della telepromozione e della propaganda di servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotext* ;
- e) per ciò che concerne, infine, l'eccezione della parte in cui si invoca l'orientamento dell'Autorità di ritenere consentiti i pronostici basati esclusivamente su elaborazioni di tipo probabilistico, è da dire che la televendita in questione non ha ad oggetto previsioni concernenti il gioco del lotto elaborate in via esclusiva su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante un procedimento di generalizzazione dei risultati ottenuti tramite



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

una rilevazione parziale per campioni e, quindi, prospettando il conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite secondo il criterio probabilistico. La fattispecie *de quo*, al contrario, afferisce a pronostici realizzati per mezzo di previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo,

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Teleitalia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale OK Italia, il giorno 21 agosto 2014, in fascia oraria non consentita, dalle ore 7.00.00 circa alle ore 16.00.00 circa, dalle ore 20.00.00 circa alle ore 20.29.00 circa e dalle ore 22.30.00 circa alle ore 23.00.00 circa la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/00); ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale risulta essere supportata da strutture interne



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato risultante dall'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Teleitalia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 1.454.492 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. CONT. N. 06/15/DCA - proc.n. 2622/MRM nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquattotto/00), aumentato di una volta e mezzo in ossequio al principio del cumulo giuridico delle sanzioni pari ad euro 30.987,00 (trentamila novecentottasette /00) di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Teleitalia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale OK Italia – P. I.V.A. 03476120989 - con sede legale in Brescia (BS), via Primo Maggio n. 8, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ha mostrato in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso della trasmissione, tra le ore 7:00 e le ore 23:00, delle televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5ter, commi 1 e 3 della delibera 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 109”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 109”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani